

AZIENDITALIA N. 8 AGOSTO 2008

Gli inserti di

Azienditalia

**RIVISTA PER GLI ENTI LOCALI
E LE LORO AZIENDE**

MENSILE DI ORGANIZZAZIONE,
BILANCIO, GESTIONE E CONTROLLO

8

ANNO XV
AGOSTO 2008 N. 8
DIREZIONE E REDAZIONE
STRADA 1 PALAZZO F6
20090 MILANOFIORI ASSAGO

www.ipsoa.it/azienda

2008

***Il bilancio consolidato
degli enti locali***

di **Ciro D'Aries e Fabio Spoldi**



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer

SOMMARIO

Introduzione	pag.	III
Le premesse ad un nuovo strumento a disposizione degli EE.LL.	pag.	III
I gruppi di imprese e il bilancio consolidato	pag.	IV
Il bilancio consolidato: composizione, principi e schemi applicabili	pag.	V
I principi applicabili per la redazione del bilancio consolidato pubblico	pag.	VII
I principi contabili internazionali (Ias) e i principi contabili internazionale per il settore pubblico (Ipsas)	pag.	VII
I principi Ipsas	pag.	VII
Le principali metodologie di consolidamento	pag.	IX
L'area di consolidamento	pag.	XI
Un esempio di consolidamento	pag.	XV
Le principali problematiche da regolamentare per il consolidato pubblico	pag.	XX
Bibliografia	pag.	XXIII



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. 02.82476.090

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Ciro D'Aries

Docente Università Cattolica di Milano - Dottore Commercialista - Consulente e Revisore di enti pubblici e di enti privati a partecipazione pubblica (*)

Fabio Spoldi

Assistente di ricerca Università Cattolica di Milano

INTRODUZIONE

Le premesse ad un nuovo strumento a disposizione degli EE.LL.

Il bilancio consolidato per il settore privato è stato introdotto nel nostro Paese nel 1991 con il DLgs. n. 127/1991, con cui sono state recepite la quarta e la settima direttiva della Comunità Europea, in particolare quest'ultima relativa ai conti consolidati.

Il bilancio consolidato può essere definito come quel bilancio che espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come se fossero un'unica impresa. Da questo è possibile evincere informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato. Infatti, le imprese costituenti il gruppo sono considerate come un *unicum* ovvero divisioni o filiali di un'unica grande società e, quindi, le singole voci dei bilanci di ognuna di queste vengono sommate tra loro (la cosiddetta *somma linea per linea*) ottenendo il cosiddetto *bilancio aggregato* per arrivare - in seguito alle opportune operazioni di rettifica al fine di eliminare le operazioni infragruppo - alla redazione del «consolidato».

In tal guisa, l'attività di ogni singola impresa viene valutata in relazione al contributo che questa apporta al gruppo al fine di generare «profitto» per quest'ultimo e anche le decisioni strategiche possono essere correttamente ponderate e poste in essere solo se valutate rispetto ai loro effetti sull'attività complessiva del gruppo (cioè in termine della realizzazione degli obiettivi di questo).

Il bilancio consolidato costituisce quindi lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale, patri-

moniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono. Infatti, le imprese legate da vincoli partecipativi, in quanto operanti nell'ambito di un gruppo economico, conservano la loro autonomia giuridica, ma subiscono una più o meno rilevante influenza nella gestione economica (1). Sotto il profilo operativo, il

Tavola 1 **Il bilancio consolidato e la definizione di «gruppo economico»**

- Il bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese, viste come «un'unica impresa».
- Il Bilancio Consolidato consente di:
 - sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società/enti che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
 - ottenere la visione complessiva di gruppo;
 - misurare i risultati economici dell'entità economica unica «Il Gruppo» eliminando gli utili e le operazioni infragruppo che non hanno riflessi all'esterno.
- Sotto il profilo operativo, il gruppo agisce di fatto come entità economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto economico.

Note:

(*) www.dariesepartners.it.

(1) È sovente nei gruppi a partecipazione pubblica assistere ad una intensa attività di coordinamento della Holding pubblica con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali, soprattutto nel modello dell'*in-house providing*; anzi il ricorso allo strumento del bilancio consolidato, potrebbe, a parere di chi scrive, rafforzare allo stato attuale il ricorso a tale modello di affidamento «diretto», secondo gli orientamenti giurisprudenziali.

gruppo agisce di fatto come entità economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto economico.

L'accoglimento di tale strumento nel nostro sistema privatistico, collegato al crescente fenomeno delle esternalizzazioni dei servizi tramite la creazione di aziende private sottoposte al controllo da parte degli enti pubblici e alla necessità di rendere conto dei risultati ottenuti attraverso l'uso delle risorse pubbliche (*accountability*) ha suscitato l'interesse degli addetti del settore verso l'allargamento di questo strumento anche ai gruppi (economici) la cui capogruppo sia un ente pubblico locale.

Appaiono maturi i tempi per uniformare il linguaggio contabile, equiparando quello utilizzato per il settore pubblico a quello del settore privatistico, creando così i presupposti per indurre la gestione delle risorse pubbliche al perseguimento di una maggiore trasparenza ed un più oculato impiego delle risorse a disposizione.

In un sistema così delineato, parlare del bilancio consolidato nel contesto aziendale di carattere pubblicistico sta a significare la necessità della redazione di un documento contabile atto ad espletare, nei confronti di tutti gli utilizzatori del sistema, la sua imprescindibile e corretta funzione di comunicazione ai diversi *stakeholders* interessati, e dal quale si può evincere la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'entità (nel nostro caso del gruppo comunale) ad una data certa.

I gruppi di imprese e il bilancio consolidato (2)

I gruppi di imprese sono un sistema di imprese, ognuna con un proprio soggetto giuridico, aventi tutte lo stesso soggetto economico. La società che controlla tutte le altre società appartenenti al gruppo è detta società capogruppo o holding. Esistono due tipi di holding: le *holding pure*, quando la loro attività tipica ed esclusiva consiste nell'esercitare il controllo, la direzione, il coordinamento e il supporto delle aziende che ad essa fanno capo e le *holding miste* che accanto a questa attività svolgono anche un'attività tipica di produzione di beni o servizi. Anche i gruppi si possono dividere in due categorie: gruppi conglomerati e i gruppi integrati. I gruppi conglomerati sono costituiti da imprese che svolgono attività economiche non collegate tra loro (ad esempio un'industria alimentare e una società di trasporti), mentre i gruppi integrati sono costituiti da aziende che svolgono attività economiche tra loro collegate. I gruppi integrati si distinguono ulteriormente in gruppi verticali e in gruppi orizzontali. I gruppi verticali sono formati da aziende che svolgono una parte dello stesso processo produttivo (ad esempio una cartiera e una società che produce imballaggi in cartone); i gruppi orizzontali sono formati da imprese la cui attività è collegata in modo indiretto, o dal fatto che i loro prodotti siano succedanei (un'impresa che produce burro e una che produce margarina)

o dal fatto che i loro prodotti siano complementari (ad esempio una società petrolifera e un'industria automobilistica). Un gruppo può essere suddiviso in sottogruppi, questo vuol dire che la holding al posto di controllare direttamente tutte le società le controlla tramite altre società dette subholding (questa ulteriore suddivisione viene solitamente effettuata allo scopo di identificare aree omogenee di affari, cioè di raggruppare controllate che operano nello stesso settore economico al fine di gestirle nel modo migliore).

Le società facenti parte di un gruppo possono essere viste come un'azienda unica (cioè un'unità economica nella quale si annulla l'autonomia giuridica delle singole aziende) (3). Questo modo di intendere il gruppo comporta la redazione di un particolare tipo di rendiconto, in cui vengono evidenziati solo i rapporti e le operazioni che il gruppo ha con l'esterno (vengono cioè eliminate i cosiddetti rapporti infragruppo): il bilancio consolidato. La redazione di questo è imposta dalla legge per le società di capitali che controllano almeno un'altra impresa (4), salvo che il gruppo nel suo complesso non superi determinati limiti (5). Va poi segnalato che la subholding non deve redigere il bilancio consolidato del sottogruppo se questa è assoggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società del sottogruppo non abbiano emesso strumenti finanziari quotati (6). Il bilancio consolidato consiste nell'aggregazione dei bilanci delle società appartenenti al gruppo (la cosiddetta area di consolidamento, cioè l'insieme delle società di cui tenere conto nel consolidamento, è regolato dall'art. 26 DLgs n. 127/1991), e nell'eliminazione da quest'aggregato dei rapporti infragruppo (cioè i crediti e i debiti tra le società del gruppo, le compravendite tra queste e le quote detenute relative a partecipazioni in altre società del gruppo). Per la redazione del consolidato esistono due procedure: il metodo del consolidamento integrale e il metodo del patrimonio netto. Nell'area di consolidamento rientrano tutte le società controllate, a meno che non rientrino nei casi di

Note:

(2) Cfr. M. Atelli - C. D'Aries, «La Public Governance nei servizi pubblici locali», in *Il Sole 24 Ore*, 2006.

(3) M. Cattaneo - P. Manzonetto, *Il bilancio di esercizio - Profili teorici e istituzionali*, Etas Libri, 1997.

(4) Art. 25 DLgs n. 127/1991.

(5) Sono esentate dalla redazione del consolidato le holding il cui gruppo non superi per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti: 12,5 milioni di euro di totali degli attivi degli stati patrimoniali, 25 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 250 dipendenti impiegati in media durante l'esercizio (art. 27 DLgs n. 127/1991), a meno che una o più società non abbiano emesso strumenti finanziari quotati.

(6) Alle condizioni che la controllante detenga almeno il 95% del capitale della subholding o in caso contrario che la redazione del consolidato del sottogruppo non sia richiesto, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, dagli altri soci della subholding che rappresentino almeno il 5% del capitale di questa (art. 27 DLgs n. 127/1991).

esclusione previsti dall'art. 28 DLgs n. 127/1991 (7). Sono considerate controllate le società in cui la capogruppo detenga, anche indirettamente (tramite altre società controllate), la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o disponga dei voti sufficienti ad esercitare in questa un'influenza dominante o possa esercitarla tramite clausole statutarie o contrattuali.

La data a cui deve fare riferimento il bilancio consolidato coincide con quella di chiusura dell'esercizio della controllante o con quella della chiusura dell'esercizio della maggior parte delle società componenti il gruppo o quella della chiusura delle più importanti aziende del gruppo (8). Se vi sono società la cui chiusura dell'esercizio non coincide con quella di redazione del consolidato, queste devono redigere un bilancio intermedio per consentire il loro inserimento nel consolidamento.

I principi contabili da utilizzare nella redazione del consolidato sono i medesimi da utilizzare nella redazione del normale bilancio di esercizio. Le imprese inserite nel consolidamento devono utilizzare gli stessi principi e criteri di valutazione delle poste di bilancio: in caso contrario è necessario rettificare il valore degli elementi valutati difformemente.

La normativa italiana non impone all'ente locale la redazione di un bilancio consolidato che lo aggreghi con le altre entità economiche da esso controllate, anche perché, a causa della differente natura che caratterizza l'ente locale, gli altri organismi pubblici economici che ad esso fanno capo e le aziende di produzione da questo controllate, il bilancio consolidato non risulterebbe significativo. Il sesto comma dell'articolo 230 del Testo Unico degli enti locali (Tuel) prevede però la facoltà, per l'ente locale, di redigere un «conto consolidato patrimoniale per tutte le passività interne ed esterne» (9), sulla base della potestà regolamentare.

I principi contabili internazionali per il settore pubblico (Ipsas), impongono, a scopi informativi, la redazione del consolidato a tutti gli enti del settore pubblico che controllano un'entità economica (e quindi anche un organismo che non sia un'azienda). I medesimi principi definiscono il concetto di controllo in modo diverso rispetto a quello utilizzato per il settore privato: è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'entità controllata in modo da ottenerne i benefici relativi (10). Da questa definizione emergono due condizioni, che devono essere presenti congiuntamente affinché sussista il controllo da parte del soggetto pubblico: il potere gestionale e il beneficio per l'ente. Il potere gestionale può essere desunto dal controllo della maggioranza dei voti in assemblea ma anche dalla possibilità di nomina e di revoca di uno o più amministratori o di imporre veti all'attività dell'entità economica in esame mentre il beneficio si può desumere dalla possibilità di partecipare alla ripartizione di ciò che

residua dalla liquidazione dell'entità controllata o di dirigere questa al fine di raggiungere gli obiettivi dell'ente locale.

Per quanto riguarda le operazioni di consolidamento non vi sono differenze rispetto al normale consolidamento di un gruppo di aziende di produzione (tav. 2).

Il bilancio consolidato: composizione, principi e schemi applicabili

Il bilancio consolidato privatistico, secondo quanto richiesto dalla normativa dettata dal DLgs n. 127/1991, è composto dai seguenti documenti: il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa. Questi documenti devono poi essere corredati dalla relazione sulla gestione, la quale deve fare riferimento **alla gestione del gruppo nel suo complesso** e non alle singole imprese che lo compongono. Secondo le indicazioni del principio contabile n. 17 rivisto dall'organismo italiano di contabilità (OIC) la nota integrativa deve contenere inoltre le seguenti informazioni o documenti:

- a) il rendiconto finanziario consolidato;
- b) il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato;
- c) il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato;
- d) il rendiconto del patrimonio destinato, ove applicabile.

Tali documenti devono essere redatti secondo gli schemi previsti per gli ordinari bilanci di esercizio delle singole imprese, con le modificazioni che si rendessero necessarie al fine di rispettare i principi contabili della chiarezza e della rappresentazione ve-

Note:

(7) Si tratta delle società del gruppo che svolgono un'attività molto diversa dalle altre imprese del gruppo (ad esempio una banca in un gruppo industriale) e il cui inserimento non consentirebbe una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione del gruppo. È concessa la facoltà di escludere dal consolidamento quelle società la cui inclusione risulterebbe irrilevante ai fini della chiara, veritiera e corretta rappresentazione del gruppo, le società il cui controllo è soggetto a gravi e durature restrizioni, le società per cui l'ottenimento delle informazioni necessarie al consolidamento comporterebbe spese sproporzionate e quelle detenute al solo scopo di successiva alienazione. Tutte le società escluse vanno comunque inserite nel consolidato utilizzando il metodo del patrimonio netto.


(8) Art. 30 DLgs n. 127/1991.

(9) Se prima della riforma contabile degli enti locali, attuata dal DLgs n. 77/1995 in ossequio ai principi della legge n. 142/1990, la redazione di un bilancio consolidato allargato anche al conto economico che aggregasse l'ente locale e le aziende da esso controllate, non era possibile in quanto gli enti locali non redigevano il conto economico civilistico secondo la contabilità economica ma un esclusivamente un conto consuntivo delle entrate e delle uscite redatto utilizzando la contabilità finanziaria ed un prospetto patrimoniale senza l'osservanza di criteri di valutazione delle immobilizzazioni, oggi in base ai nuovi principi, esso appare fattibile, anche se resistono ancora differenze rispetto al settore privatistico. Su tali aspetti si rinvia ai successivi paragrafi.

(10) De Stasio - Silva, *IPSAS - Guida ai principi contabili internazionali per il settore pubblico*, Sistemi Editoriali, 2005, pag. 81.

Tavola 2
Strutture di gruppo

Strutture di gruppo



ritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo.

Anche nel caso in cui il gruppo sia un gruppo pubblico formato anche da enti pubblici ed altre entità economiche che redigano i rendiconti annuali secondo schemi e principi propri, gli schemi da adottare, i documenti da redigere e i criteri di valutazione da applicare sono quelli privatistici sopra elencati (11). Infatti, considerata l'importanza, sia quantitativa che qualitativa, che rivestono le società di capitali nel gruppo comunale e il fatto che i principi contabili del settore pubblico derivano comunque dai principi per il settore privato, appare logico ricomporre le differenze utilizzando le disposizioni dettate per il settore privato.

In particolare è necessario segnalare che presupposto per la redazione del bilancio consolidato è l'omogeneità e l'uniformità dei principi contabili applicati soprattutto con riferimento ai criteri di valutazione delle poste di bilancio: sarà quindi necessario ricondurre le poste di bilancio alle voci presenti nello schema obbligatorio di stato patrimoniale e conto economico civilistici, nonché rivalutare quelle poste il cui criterio di valutazione diverge da quello civilistico (ad esempio i criteri di valutazione dei beni demaniali, dei terreni, dei fabbricati o dei crediti che vengono valutati con criteri diversi da quelli civilistici nei bilanci degli enti pubblici, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi).

I PRINCIPI APPLICABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PUBBLICO

I principi contabili internazionali (Ias) e i principi contabili internazionali per il settore pubblico (Ipsas)

Come si è visto in precedenza, al contrario di quanto succede per il settore privato, il legislatore non è intervenuto a dettare una regolamentazione relativa al consolidamento dei conti nel caso di gruppi misti formati da aziende private e da aziende ed enti del settore pubblico. A questo vuoto normativo si può però fare fronte ricorrendo ai principi internazionali emanati per il settore pubblico (Ipsas) e, nel caso in questi non venga regolata la fattispecie in questione, utilizzare quanto disposto in materia dai principi contabili nazionali e internazionale per il settore privato (Ias, i quali sono la matrice da cui sono stati estrapolati gli Ipsas e ai quali i medesimi Ipsas fanno riferimento su specifici punti).

Gli Ipsas da tenere in considerazione sono i documenti 6, 7 e 8 che riguardano, rispettivamente, il bilancio consolidato e la contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate e le informazioni contabili relative alle partecipazioni in *joint ventures*. Nella ta-

vola 3 vengono evidenziati i criteri civilistici per la classificazione delle partecipazioni.

Nella tavola 4 sono mostrati i principali argomenti trattati nei principi Ipsas, in particolare vengono confrontati le principali indicazioni contenute rispetto ai tre diversi tipi di partecipazione in questi esaminati.

I principi Ipsas

Il primo importante elemento di cui è necessario tenere conto è la definizione delle società da includere nell'area di consolidamento.

Le imprese controllate, a meno che il controllo su di queste sia solamente temporaneo (acquisto di una partecipazione a meri fini speculativi, in vista di una sua cessione nel breve termine) o che l'esercizio di questo sia impedito da gravi e durature restrizioni (le quali limitino anche la capacità di trasferire fondi alla controllante), devono essere incluse nel consolidamento utilizzando il cosiddetto «metodo integrale di consolidamento». Oltre ai casi di esclusione relativi alle restrizioni del controllo, esiste poi il caso di esclusione quando una controllata svolga un'attività radicalmente differente da quella esercitata dalla altre entità economiche costituenti il gruppo (come nel caso di una impresa bancaria, finanziaria o assicurativa che facciano parte del gruppo pubblico, nel qual caso esse dovrebbero essere consolidate con il metodo del patrimonio netto). Per quanto concerne le imprese collegate o le partecipazioni in *joint ventures*, esse rientrano nell'area di consolidamento ma devono essere consolidate con un metodo diverso da quello integrale (vedasi in particolare quanto esposto nella precedente tabella).

Appare a questo punto evidente che sia necessario definire i casi in cui una impresa sia da considerarsi controllata, collegata o una *joint venture*: i principi Ipsas sopracitati definiscono dette situazioni.

Ci limiteremo in questa trattazione a ad approfondire soltanto la definizione di controllo, limitandoci ad enunciare le definizioni degli altri due casi, riportate nella precedente tabella.

Il principio contabile Ipsas 6 stabilisce che si ha controllo, nel caso di entità economica del settore pubblico che controlla un'altra entità economica, solo qualora coesistano due elementi che sono quello del potere e quello del beneficio.

L'elemento del **potere** consiste nel potere di governare le politiche di gestione e finanziarie di un'altra entità economica: esso si estrinseca nei casi in cui sussista una delle condizioni riportate nella seguente tabella (nella quale vengono evidenziati anche alcuni fatti capaci di indicare la presenza di questo elemento).

Nota:

(11) Cfr. articolo F. Staderini - S. Pozzoli, «Esternalizzazioni e bilancio consolidato negli enti locali», in *Azienditalia* n. 7/2008 per le problematiche qui evidenziate e che saranno oggetto dell'emanazione di appositi principi di redazione del bilancio consolidato da parte dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali.

L'elemento del **beneficio** è, invece, la capacità dell'entità controllante di trarre beneficio dalle attività dell'altra entità economica: anche per questo elemento sono stati riportati nella tabella di tavola 5 le condizioni nelle quali esso è considerato presente (e anche in questo caso sono esposte situazioni di fatto che, ad avviso del principio Ipsas 6, risultano essere indicative della presenza di questo elemento). In riferimento alle condizioni e agli indicatori sopra esposti, è sufficiente che vi sia uno dei casi per considerare verificato l'elemento relativo.

Le principali metodologie di consolidamento

Le principali metodologie di consolidamento (cfr. tav. 6) considerate dai principi contabili internazionali sono quella del «consolidamento integrale», quella del «consolidamento proporzionale» e quella del «metodo del patrimonio netto».

La metodologia del consolidamento integrale

Il metodo del consolidamento integrale consiste nella inclusione integrale delle attività e delle passività dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Tavola 3
Suddivisione delle partecipazioni




Tavola 4
Raffronto tra i principi Ipsas nn. 6, 7 e 8

OGGETTO	IPSAS 6	IPSAS 7	IPSAS 8
Materia trattata	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint ventures</i>
Metodo di consolidamento	Metodo integrale	Metodo del patrimonio netto	Metodo proporzionale o metodo del patrimonio netto
Definizione del rapporto	Per l'esistenza del controllo devono sussistere i seguenti 2 elementi: 1) Potere; 2) Beneficio	Un'azienda è considerata collegata qualora, non essendo controllata né una <i>joint venture</i> , la partecipante possa esercitare su di essa un'influenza notevole	Si ha una <i>joint venture</i> quando l'azienda è controllata congiuntamente da due o più parti le quali abbiano stipulato tra loro un accordo vincolante

Tavola 5 Il controllo e i suoi elementi costitutivi

Elemento del potere	Elemento del beneficio
Definizione: potere di governare le politiche di gestione e finanziarie di un'altra entità economica	Definizione: capacità dell'entità controllante di trarre beneficio dalle attività dell'altra entità economica
Condizioni qualificanti l'esistenza del potere	Condizioni qualificanti l'esistenza del beneficio
Possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'altra entità	Potere di liquidare l'altra entità ottenendo un significativo livello di benefici economici residui o sostenere importanti obbligazioni. Ad esempio c'è beneficio qualora l'entità economica è responsabile per le passività residue dell'altra entità economica
Potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo di controllo dell'altra entità economica	
Potere di esercitare, o influenzare l'esercizio, una maggioranza dei voti in una assemblea generale dell'altra entità economica	
Potere di esprimere la maggioranza dei voti alle riunioni dell'organo direzionale (di solito nel C.d.A.)	Potere di vietare la ripartizione di alcuni beni e/o qualifica di garante di determinate di determinate obbligazioni dell'altra entità economica
Indicatori dell'esistenza del potere	Indicatori dell'esistenza del beneficio
Diritto di veto su attività e budget dell'altra entità economica	Detenzione di partecipazioni dirette o indirette nell'attivo netto/patrimonio netto dell'altra entità economica con diritto di accesso a questo
Diritto di veto, di modificare o oltrepassare le decisioni dell'organo direzionale dell'altra entità economica	
Capacità di approvare le assunzioni, gli spostamenti e le rimozioni del personale di responsabilità dell'altra entità economica	Diritto ad un livello significativo dell'attivo netto/patrimonio netto dell'altra entità economica in caso di una liquidazione o di una ripartizione dei beni diversa dalla liquidazione
Il mandato dell'altra entità economica è stabilito e limitato dalla legislazione	Possibilità di dirigere l'altra entità economica al fine al fine di cooperare con essa per raggiungere i propri obiettivi
Detenzione di <i>golden share</i> (o strumento equivalente) che conferisca il diritto di governare le politiche di gestione e finanziarie dell'altra entità economica	L'entità economica è soggetta alle passività residue dell'altra entità economica

Tavola 6 I metodi di consolidamento nella prassi internazionale e in Italia

La redazione del bilancio consolidato di Gruppo comporta, fra le altre scelte, quella del metodo di consolidamento e la necessità di individuare il trattamento delle interessenze di terzi al patrimonio netto ed al risultato d'esercizio, tanto in termini di valore quanto in termini di rappresentazione.

Le metodologie di consolidamento sono ovviamente funzione della teoria a base di «cosa rappresenta» e per «quali finalità» è redatto il bilancio consolidato. Nella prassi internazionale le teorie di riferimento sono:

a) Teoria della proprietà (Metodo di consolidamento «Proporzionale»).

- Il bilancio consolidato deve contenere solo le attività, passività, costi, ricavi attribuibili alla controllante in relazione alle sue quote di possesso.
- In tal modo nel consolidato non avremo né quote di patrimonio né risultato attribuibili a terzi.
- Gli utili infragruppo verranno eliminati solo per la parte attribuibile alla controllante ovvero nelle quote da essa posseduta.
- Tale metodo di consolidamento la normativa in Italia lo prevede per le joint venture ovvero nel caso di controllo congiunto

b) Teoria della Capogruppo (consolidamento integrale)

- È quella a cui fa riferimento la normativa italiana ed è quella più in uso. Il bilancio consolidato vede le controllate con sedi secondarie e filiali della capogruppo.
- Con questo concetto la metodologia di consolidamento (detta «consolidamento integrale») prevede che il valore delle partecipazioni di controllate viene sostituito ai valori integrali dell'attività e passività costi e ricavi della controllata.
- Gli interessi degli azionisti di minoranza vengono evidenziati su una sola linea di bilancio nel patrimonio netto (capitale sociale e riserve di terzi) e utili/perdite degli azionisti di minoranza.
- Gli utili intersocietari se realizzati dalla controllante verso la controllata sono eliminati integralmente. Se realizzati dalla controllata nei confronti della sua controllante vengono eliminati solo per la parte di competenza della controllata.

c) Teoria dell'entità economica

- Secondo questa teoria quello che è rilevante non è il concetto di proprietà che guida le precedenti teorie ma quello di appartenenza ad «un'unica entità economica».
- Anche sotto il profilo metodologico per questa teoria si segue quanto previsto per il consolidamento integrale con l'unica differenza che nella identificazione e rappresentazione del patrimonio e dell'utile le quote (dicasi «la proprietà») degli azionisti di maggioranza e di minoranza non sono indicate distintamente.

(segue)

(continua)

Il metodo del patrimonio netto

Oltre al consolidamento integrale che riflette il concetto di Gruppo secondo la «Teoria della proprietà» e secondo la «Teoria della Capogruppo» è stato sviluppato il «Metodo del Patrimonio Netto» (cosiddetto «consolidamento sintetico» ovvero su una «sola linea»). Esso in termini di valori e non di rappresentanza, produce sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio lo stesso risultato e gli stessi valori che si otterrebbero con il consolidamento integrale. La normativa italiana prevede l'applicazione di tale metodo solo per le società collegate e controllate escluse dal consolidato per attività dissimili.

Nella ipotesi di controllo congiunto è previsto l'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale.

Il bilancio consolidato deve essere redatto secondo gli schemi previsti per il normale bilancio di esercizio, nel caso adattati per rispecchiare meglio l'attività svolta dal gruppo. Nel caso si utilizzi il metodo del consolidamento integrale, vengono a questo punto sommati, «linea per linea», i valori delle voci dei singoli bilanci delle società comprese nell'area di consolidamento. A questo punto andranno eliminati: le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste, i crediti e i debiti tra imprese incluse nel consolidamento, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le medesime imprese, gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese relative a valori compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi.

Quando vengono eliminate le partecipazioni delle controllate e il rispettivo patrimonio netto, potrebbe emergere una differenza tra questi due valori: la cosiddetta *differenza di consolidamento*. Questa differenza va attribuita, dove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo da cui è generata. Nel caso residuino ancora delle differenze queste vanno iscritte, qualora il costo storico della partecipazioni sia superiore alla corrispondente parte di patrimonio netto della controllata, nell'attivo del bilancio consolidato sotto la voce «Differenza di consolidamento» o portate in esplicita riduzione della voce «Riserva di consolidamento», nel caso in cui la parte di patrimonio netto sia invece superiore al costo pagato per la sua acquisizione, vanno iscritte nel patrimonio netto sotto la voce «Riserva di consolidamento» o tra le passività nella voce «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» nel caso la differenza sia dovuta a alla previsione di futuri risultati economici negativi.

Questa metodologia è quella che deve essere adottata nel caso in cui l'entità economica partecipata sia da considerarsi controllata.

La metodologia del consolidamento proporzionale

Con il consolidamento proporzionale, si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, e non compare la voce «Patrimonio netto di terzi» né quella «Utile di terzi» nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

Da notare infine che anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e tutte le altre rettifiche di consolidamento sono fatte su base proporzionale.

Nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi di consolidamento diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi. Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell'ipotesi di consolidamento integrale.

Il Documento Ias n. 31 prevede due forme alternative di presentazione del consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati:

1) la partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della *joint venture* alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo una linea per ogni voce, ovvero

2) consolidamento proporzionale c.d. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto. La metodologia analizzata in questo paragrafo è quella consigliata per il consolidamento delle *joint ventures* (anche se per queste è ammissibile anche il metodo del patrimonio netto che è ritenuto però meno indicato).

Il metodo del patrimonio netto

Il metodo del patrimonio netto consiste nella semplice iscrizione in bilancio consolidato della parte di patrimonio netto rettificato, cioè la quota del patrimonio netto ottenuto tramite l'eliminazione delle operazioni infragruppo, della entità economica in cui la holding detiene una interessenza.

Il metodo del patrimonio netto deve essere usato nel consolidamento delle società collegate, delle controllate che ricadano in uno dei casi di esclusione del consolidamento ed è possibile applicarlo anche per le *joint ventures* (anche se il metodo consigliato per queste è quello del consolidamento proporzionale).

L'area di consolidamento

Nella redazione del bilancio consolidato la prima questione da definire è quella di quali siano le entità economiche che debbano essere consolidate (il bilancio

consolidato deve essere redatto esclusivamente nel caso una entità economica che non sia qualificabile quale impresa a controllo pubblico controlli almeno un'altra entità economica che sia, invece, qualificabile quale impresa a controllo pubblico): è necessario definire la cosiddetta *area di consolidamento*.

Il principio Ipsas 6 identifica le imprese a controllo pubblico (più semplicemente ICP) in quelle entità economiche che possiedono congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) è un'entità economica dotata di personalità giuridica;
- b) ha autonomia finanziaria e operativa per svolgere attività d'impresa;
- c) vende beni ed eroga servizi, nel normale svolgimento della sua attività, ad altre entità economiche con le finalità di conseguire utili o coprire costi;
- d) non fa affidamento su continui finanziamenti pubblici per essere un'azienda funzionante (12) (fatta eccezione per gli acquisti di materie avvenuti a contrattazioni normali);
- e) è controllata da un'entità economica del settore pubblico.

Nell'ordinamento italiano solo le società di capitali e le aziende speciali di proprietà degli EE.LL. presentano congiuntamente tutte queste caratteristiche. Quindi, esclusivamente nel caso in cui l'ente locale controlli almeno una di queste tipologie di aziende esso sarà obbligato a redigere il consolidato.

Per la determinazione dell'area di consolidamento, cioè di quelle aziende che devono essere inserite nel consolidamento, bisogna tenere conto del tipo di relazione che lega queste alla controllante: infatti, saranno da considerare all'interno dell'area di consolidamento solo quelle aziende che risulteranno controllate. Non tutte le controllate dovranno però essere incluse in quanto dovranno essere escluse quelle controllate per cui:

- a) il controllo è da ritenere temporaneo perché la controllata è acquistata e posseduta esclusivamente in vista della sua dismissione in un prossimo futuro;
- b) essa opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante.

Tali controllate devono essere contabilizzate come partecipazioni utilizzando le procedure e i criteri di valutazione contenuti nel documento Ias n. 39.

Un caso ulteriore di esclusione si avrà qualora l'attività svolta dalla controllata sia radicalmente dissimile da quelle svolte dalle altre entità appartenenti al gruppo (ad esempio nel caso di presenza nel gruppo di una azienda bancaria o finanziaria).

Viene qui di seguito presentata un esempio di individuazione delle imprese da includere nel consolidamento: la tavola 7 riepiloga le partecipazioni del Comune di Belpaese, con la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale, elementi rilevanti ai

fini del consolidamento e precisazione della loro inclusione o meno nell'area di consolidamento.

La tabella evidenzia come, delle varie partecipazioni detenute dall'ente, l'unica che dovrà essere consolidata con il metodo integrale sia quella nella Azienda gestione servizi SpA, azienda che risulta controllata integralmente per cui risulta presente l'elemento del potere (in questo caso abbiamo supposto presente anche l'elemento del beneficio).

La Illuminazione pubblica SpA è una *joint venture* costituita con altri comuni allo scopo di gestire l'illuminazione pubblica sul territorio degli enti controllanti ed è quindi gestita congiuntamente tra questi: essa deve essere inserita nel bilancio consolidato con il metodo proporzionale (deve essere aggiunta linea per linea solo la parte percentuale di proprietà dell'ente in questione - nel caso specifico, ad ogni voce del consolidato deve essere aggiunto il 38,6% dell'importo relativo alla medesima voce del bilancio della Illuminazione pubblica SpA); per l'altra *joint venture* (Acqua potabile SpA), data la minima percentuale di partecipazione detenuta dall'ente, si è preferito optare per il metodo del patrimonio netto di cui l'Ipsas consente l'utilizzo per le *joint ventures* soprattutto nello specifico caso in cui la partecipazione possa essere considerata marginale.

Le società Consorzio sistema bibliotecario e Depurazione acque SpA sono società collegate in quanto la quota, anche se bassa, è indicativa di una possibile influenza notevole su queste e perciò devono essere inserite utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Le società Consorzio Edil.Pop. SpA e Trasporto pubblico SpA sono state escluse in quanto la minima quota di partecipazione detenuta non permette assolutamente di configurare l'ipotesi dell'influenza notevole e, quindi, queste non possono essere neanche considerate collegate (deve comunque emergere la presenza di queste nel bilancio consolidato iscrivendole con il metodo del patrimonio netto).

Passiamo ora ai due casi più delicati: Banca di credito cooperativo SpA e Gestione mobilità SpA.

Nel primo caso abbiamo una società per la cui attività ha caratteri tali da che la sua inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di chiarezza, verità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di gruppo. Infatti l'attività svolta è talmente diversa da quella svolta dalla maggior parte delle imprese consolidate, che l'inclusione di questa impresa renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare correttamente la situazione e il risultato economico del complesso delle imprese: si tratta di una eterogeneità tale da comportare che le voci di bilancio di eguale denomi-

Nota:

(12) L'erogazione di contributi in conto esercizio non è qualificabile come «finanziamento».

nazione hanno un significato economico diverso, si che il loro consolidamento produrrebbe effetti distortivi sull'informazione (la stessa relazione ministeriale accompagnatoria al DLgs. n. 127/1991, il quale imponeva - fino alla recente riforma del DLgs n. 32/2007 - per il settore privato l'obbligo di esclusione dal consolidamento di dette imprese, facendo proprio l'esempio della distorsione dell'informazione


che si avrebbe consolidando i debiti da finanziamento di un insieme di imprese industriali o commerciali, con i debiti di una banca verso i depositanti). Per quanto riguarda a Gestione mobilità SpA, essa riguarda un caso che per gli enti locali appare di difficile realizzazione: la presenza di limitazioni nei diritti della controllante.

Quando l'esercizio dei diritti della controllante è

Tavola 7

Prospetto delle partecipazioni del Comune di Belpaese con dettaglio relativo al consolidamenti

RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE	ATTIVITÀ SVOLTA	AREA DI CONSOLIDAMENTO
AZIENDA GESTIONE SERVIZI S.P.A.	100,00%	Controllo totalitario	gestione dei servizi comunali (farmacie, refezione parcheggi)	Inclusa
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO	4,75%	Azienda collegata	servizi bibliotecari	Consolidata con il metodo del P.N.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P.A.	38,60%	Joint venture	proprietà e gestione reti e impianti illuminazione pubblica	Consolidata con il metodo proporzionale
DEPURAZIONE ACQUE S.P.A.	5,20%	Azienda collegata	depurazione e fognatura e acque	Consolidata con il metodo del P.N.
TRASPORTO PUBBLICO S.P.A.	0,45%	Azienda semplicemente partecipata	trasporto pubblico e servizi correlati	Esclusa in quanto la quota di partecipazione non permette l'esercizio del potere di gestione
ACQUA POTABILE S.P.A.	1,40%	Joint venture	ciclo idrico integrato	Consolidata con il metodo del P.N. in quanto la minima quota di partecipazione configura una mera influenza notevole
CONSORZIO EDIL.POP. S.P.A.	2,02%	Azienda semplicemente partecipata	edilizia residenziale pubblica	Esclusa in quanto la quota di partecipazione non permette l'esercizio del potere di gestione
GESTIONE MOBILITÀ S.P.A.	2,8%	Presenza di gravi e durature restrizioni pregiudicanti la capacità di trasferire fondi alla controllante	gestione e organizzazione serv. Trasp pubbl urbano suburbano interurbano	Esclusa a causa dell'impossibilità di esercizio del potere di gestione
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.P.A.	1,3%	Attività svolta non compatibile con il consolidamento	Azienda bancaria	Esclusa a causa dell'impossibilità di esercizio del potere di gestione



soggetto a gravi e durature restrizioni, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidato.

I casi di restrizioni gravi e durature sono considerati i seguenti:

- assoggettamento della controllata a procedura concorsuale, salvo che il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che ne comporti il consolidamento;
- procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in corso e, per le società operanti all'estero, anche provvedimenti che vietano il rimpatrio di capitali e dividendi;
- rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società operanti all'estero.

Come si può ben vedere dall'analisi dei casi sopra riportati, questa è una possibilità marginale per l'ente locale, in quanto allo scrivente appare molto difficile che esso possa detenere partecipazioni in società estere (potrebbe accadere, forse, solo per comuni che si trovino sul confine di Stato), soprattutto in stati che possano presentare rischi di natura politica o nazionalizzazioni (essendo gli stati confinanti con l'Italia membri della Comunità Europea), per cui l'unico vero caso concreto realizzabile appare quello dell'assoggettamento della controllata a pro-

cedure concorsuali (ipotesi che appare alquanto marginale).

UN ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO

Vedremo ora, dopo avere riepilogato in una tabella (tav. 8) di sintesi le principali prassi operative che l'ente locale dovrà porre in atto al fine di addivenire alla redazione del consolidato, un esempio pratico di consolidamento, in cui, per semplicità sono state ignorate alcune operazioni tipiche che devono essere fatte sul consolidato pubblico, anche in quanto dipendenti da problematiche che devono ancora essere discusse a livello di emanazione dei principi applicabili.

Il Comune di Belpaese detiene partecipazioni in due società di capitali: la Farmacie comunali SpA (di cui detiene l'80% delle azioni) e la Verde pubblico SpA (di cui detiene il 60% delle azioni).

Dopo avere ricondotto le voci del rendiconto del comune a quelle degli schemi del bilancio imposti dal codice civile e avere rivalutato dette voci secondo i criteri di valutazione civilistiche, i valori presenti nei bilanci d'esercizio delle tre entità componenti il gruppo per l'anno 2007 sono quelli indicati nella tavola 9. Il primo passaggio per ottenere il bilancio consolidato consiste nel sommare «linea per linea» le poste ri-

Tavola 8 Le prassi operative propedeutiche al consolidamento

<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di bilancio coincidente per tutte le entità economiche coinvolte 		
<ul style="list-style-type: none"> • Ciascuna Azienda inclusa nel Consolidato dovrebbe fornire al Comune Holding, periodicamente o insieme al bilancio di esercizio, un prospetto riepilogativo delle operazioni infragruppo 		
<ul style="list-style-type: none"> • Anche l'Ente Locale, in qualità di Holding, dovrebbe dotarsi di sistemi informativi in grado di produrre informazioni idonee a delineare le tendenze e gli andamenti del Gruppo, quale singola entità economica 		
<ul style="list-style-type: none"> • Uniformità formale riguarda l'opportunità di unificare i Piani dei Conti. In ogni caso alcune operazioni di riclassificazione sono indispensabili per eliminare le difformità degli schemi obbligatori di redazione dei bilanci degli Enti Locali e delle Aziende appartenenti al Gruppo 		
<ul style="list-style-type: none"> • SCHEMI CONTABILI: 		
Società di Capitali	Stato Patrimoniale Conto Economico	C.C. Art. 2423 e seguenti
Ente Locale	Conto del Patrimonio Conto Economico	D.P.R. 194/96
Aziende Speciali Consorzi Istituzioni	Stato Patrimoniale Conto Economico	D.M. Tesoro 26/04/1995
<ul style="list-style-type: none"> • Da tali prospetti e schemi di bilancio è possibile rilevare differenze che comunque non impediscono l'integrazione dei diversi bilanci, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> — Crediti v/Enti per capitale di dotazione; — Capitale di Dotazione (Capitale Sociale); — Concessioni; — Ricavi da copertura costi sociali 		
<ul style="list-style-type: none"> • L'omogeneizzazione dei conti annuali dell'Ente Locale con quelli delle altre aziende incluse nel consolidamento richiede: <ul style="list-style-type: none"> — Riclassificazione delle voci del bilancio dell'Ente che si differenziano da quelle dello schema civilistico; — Definizione di un Piano dei Conti «parallelo» di maggiore dettaglio rispetto a quello previsto per l'Ente in modo da equiparare il grado di analisi a quello del bilancio civilistico; — Rivalutazione delle poste di bilancio valorizzate secondo criteri differenti rispetto a quelli civilisticamente adottati. 		

Tavola 9
Valori presenti nei bilanci d'esercizio delle entità componenti il gruppo

STATO PATRIMONIALE COMUNE DI BELPAESE
Migliaia di Euro

<i>Voci</i>		<i>Voci</i>	
CREDITI VERSO SOCI	-	PATRIMONIO NETTO	520.000
IMMOBILIZZAZIONI	470.000	Capitale	430.000
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-	Riserva legale	75.000
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	315.000	Utili (perdita) d'esercizio	15.000
Terreni e fabbricati	100.000	FONDI RISCHI E ONERI	10.000
Impianti e macchinari	170.000	Per imposte	5.000
Attrezzature industriali e commerciali	30.000	Altri	5.000
Altri beni	15.000	FONDO TFR	100.000
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	155.000	DEBITI	145.000
Partecipazioni in controllate	155.000	Verso banche	75.000
ATTIVO CIRCOLANTE	305.000	Verso fornitori	70.000
<i>Rimanenze</i>	175.000	Verso controllanti	-
Prodotti finiti e merci	175.000	RATEI E RISCONTI	-
<i>Crediti</i>	110.000		
Verso clienti	75.000		
Verso controllate	35.000		
<i>Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni</i>	-		
<i>Disponibilità liquide</i>	20.000		
Depositi bancari e postali	10.000		
Assegni	5.000		
Denaro in cassa	5.000		
RATEI E RISCONTI	-		
TOTALE ATTIVO	775.000	TOTALE PASSIVO	775.000

STATO PATRIMONIALE FARMACIE COMUNALI S.P.A.
Migliaia di Euro

<i>Voci</i>		<i>Voci</i>	
CREDITI VERSO SOCI	-	PATRIMONIO NETTO	101.000
IMMOBILIZZAZIONI	60.000	Capitale	90.000
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-	Riserva legale	10.000
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	60.000	Utili (perdita) d'esercizio	1.000
Terreni e fabbricati	25.000	FONDI RISCHI E ONERI	5.000
Impianti e macchinari	30.000	Per imposte	2.500
Attrezzature industriali e commerciali	5.000	Altri	2.500
Altri beni	-	FONDO TFR	10.000
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-	DEBITI	45.000
Partecipazioni in controllate	-	Verso banche	-
ATTIVO CIRCOLANTE	101.000	Verso fornitori	25.000
<i>Rimanenze</i>	60.000	Verso controllanti	20.000
Prodotti finiti e merci	60.000	RATEI E RISCONTI	-
<i>Crediti</i>	35.000		
Verso clienti	35.000		
Verso controllate	-		
<i>Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni</i>	-		
<i>Disponibilità liquide</i>	6.000		
Depositi bancari e postali	4.000		
Assegni	1.000		
Denaro in cassa	1.000		
RATEI E RISCONTI	-		
TOTALE ATTIVO	161.000	TOTALE PASSIVO	161.000

(segue)

(continua)

STATO PATRIMONIALE VERDE PUBBLICO S.P.A.

Migliaia di Euro

<i>Voci</i>		<i>Voci</i>	
CREDITI VERSO SOCI	-	PATRIMONIO NETTO	144.000
		Capitale	125.000
IMMOBILIZZAZIONI	95.000	Riserva legale	15.000
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-	Utili (perdita) d'esercizio	4.000
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	95.000	FONDI RISCHI E ONERI	10.000
Terreni e fabbricati	35.000	Per imposte	2.500
Impianti e macchinari	40.000	Altri	7.500
Attrezzature industriali e commerciali	10.000	FONDO TFR	20.000
Altri beni	10.000	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-	DEBITI	90.000
Partecipazioni in controllate	-	Verso banche	15.000
ATTIVO CIRCOLANTE	169.000	Verso fornitori	60.000
<i>Rimanenze</i>	75.000	Verso controllanti	15.000
Prodotti finiti e merci	75.000	RATEI E RISCONTI	-
<i>Crediti</i>	85.000		
Verso clienti	85.000		
Verso controllate	-		
<i>Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni</i>	-		
<i>Disponibilità liquide</i>	9.000		
Depositi bancari e postali	7.000		
Assegni	1.000		
Denaro in cassa	1.000		
RATEI E RISCONTI	-		
TOTALE ATTIVO	264.000	TOTALE PASSIVO	264.000

CONTO ECONOMICO COMUNE DI BELPAESE

Migliaia di Euro

<i>Voci</i>	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.599.500
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.598.000
Altri ricavi e proventi	1.500
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.575.000
Per materie prime, sussidiarie e di consumo	1.050.000
Per servizi	72.500
Per il personale	400.000
Ammortamenti e svalutazioni	22.500
Variatione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	24.500
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.000
Altri proventi finanziari	5.500
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	5.500
Interessi ed oneri finanziari diversi	7.500
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
Proventi	-
Oneri	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.500
Imposte sul reddito d'esercizio	7.500
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	15.000

(segue)

(continua)

CONTO ECONOMICO FARMACIE COMUNALI S.P.A.

Migliaia di Euro

Voci	
VALORE DELLA PRODUZIONE	781.500
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	781.000
Altri ricavi e proventi	500
COSTI DELLA PRODUZIONE	778.000
Per materie prime, sussidiarie e di consumo	650.000
Per servizi	23.500
Per il personale	105.000
Ammortamenti e svalutazioni	4.500
Variatione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 5.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.500
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.000
Altri proventi finanziari	1.000
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	3.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
Proventi	-
Oneri	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.500
Imposte sul reddito d'esercizio	500
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.000

CONTO ECONOMICO VERDE PUBBLICO S.P.A.

Migliaia di Euro

Voci	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.005.500
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.005.000
Altri ricavi e proventi	500
COSTI DELLA PRODUZIONE	996.500
Per materie prime, sussidiarie e di consumo	800.000
Per servizi	29.000
Per il personale	160.000
Ammortamenti e svalutazioni	7.500
Variatione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 3.000
Altri proventi finanziari	1.000
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	4.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
Proventi	-
Oneri	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.000
Imposte sul reddito d'esercizio	2.000
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.000

sultanti dai prospetti sopra riportati (ad esempio sommare i terreni e fabbricati del Comune di Belpaese, i terreni e fabbricati della Farmacie comunali SpA e i terreni e fabbricati Verde pubblico SpA per otte-

nere la voce terreni e fabbricati del seguente prospetto e ripetere l'operazione per tutte le altre poste di bilancio), ottenendo così il cosiddetto bilancio aggregato (cfr. tav. 10).

Tavola 10
Bilancio aggregato

STATO PATRIMONIALE AGGREGATO
Migliaia di Euro

<i>Voci</i>		<i>Voci</i>	
CREDITI VERSO SOCI	-	PATRIMONIO NETTO	765.000
		Capitale	645.000
IMMOBILIZZAZIONI	625.000	Riserva legale	100.000
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		- Utili (perdita) d'esercizio	20.000
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	470.000	FONDI RISCHI E ONERI	25.000
Terreni e fabbricati	160.000	Per imposte	10.000
Impianti e macchinari	240.000	Altri	15.000
Attrezzature industriali e commerciali	45.000	FONDO TFR	130.000
Altri beni	25.000	DEBITI	280.000
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	155.000	Verso banche	90.000
Partecipazioni in controllate	155.000	Verso fornitori	155.000
ATTIVO CIRCOLANTE	575.000	Verso controllanti	35.000
<i>Rimanenze</i>	310.000	RATEI E RISCONTI	-
Prodotti finiti e merci	310.000		
<i>Crediti</i>	230.000		
Verso clienti	195.000		
Verso controllate	35.000		
<i>Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni</i>	-		
<i>Disponibilità liquide</i>	35.000		
Depositi bancari e postali	21.000		
Assegni	7.000		
Denaro in cassa	7.000		
RATEI E RISCONTI	-		
TOTALE ATTIVO	1.200.000	TOTALE PASSIVO	1.200.000

CONTO ECONOMICO AGGREGATO
Migliaia di Euro

<i>Voci</i>	
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.386.500
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.384.000
Altri ricavi e proventi	2.500
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.349.500
Per materie prime, sussidiarie e di consumo	2.500.000
Per servizi	125.000
Per il personale	665.000
Ammortamenti e svalutazioni	34.500
Variatione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	37.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.000
Altri proventi finanziari	7.500
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	7.500
Interessi ed oneri finanziari diversi	14.500
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
Proventi	-
Oneri	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.000
Imposte sul reddito d'esercizio	10.000
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	20.000

Sono necessarie ora le seguenti informazioni sui rapporti infragruppo (ricapitolate nella successiva tavola 11): le compravendite avvenute tra società del gruppo, l'importo degli interessi attivi e passivi che derivano da finanziamenti da società appartenenti al gruppo e la quota di utili (o perdite), relativi a valori ancora compresi nel patrimonio del gruppo alla data di redazione del consolidato, derivanti da operazioni tra le aziende del gruppo (in questo caso vi sono degli utili compresi nelle rimanenze finali di merci che sono ancora in magazzino a società del gruppo e vanno quindi neutralizzati).

Per ottenere il bilancio consolidato vanno ora eliminati gli importi delle partecipazioni e sostituiti con la quota di patrimonio netto delle controllate di pertinenza del gruppo: essendo la differenza tra il patrimonio netto di pertinenza e il costo storico delle partecipazioni positiva, come rilevabile dalla precedente tabella, questa andrà iscritta nella cosiddetta riserva di consolidamento (inclusa tra le componenti del patrimonio netto di gruppo). Si passerà poi a determinare la quota di patrimonio netto e di utile di pertinenza di terzi. Dalla quota di utile di pertinenza del gruppo andranno poi dedotti gli utili non realizzati con il mercato e come contropartita andrà diminuito il valore delle rimanenze di merci del medesimo importo (questo comporta il seguente effetto sul conto economico: le variazioni delle rimanenze di merci andranno aumentate per un importo corrispondente alla diminuzione registrata nello stato patrimoniale). Suc-

cessivamente verranno eliminati i crediti e i debiti infragruppo. Si passerà poi ad eliminare dal conto economico le vendite e gli acquisti infragruppo, nonché gli interessi sopra citati. Dopo aver eseguito queste operazioni si otterrà il bilancio consolidato del gruppo Comune di Belpaese (cfr. tav. 12).

LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DA REGOLAMENTARE PER IL CONSOLIDATO PUBBLICO

Nel processo di introduzione del bilancio consolidato del gruppo ente locale, non ancora obbligatorio ma potenzialmente foriero di notevoli informazioni - non solo finanziarie ed economico-patrimoniali - ma anche di tipo sociale, vi sono delle problematiche che devono essere regolate (13), in particolare quelle relative a:

- a) l'adozione «effettiva» della contabilità economica, almeno in parallelo con quella finanziaria, da parte degli enti locali, in modo da rendere la contabilità di questi omogenea con quella delle società da questi controllate;
- b) la predisposizione di schemi di bilancio civilistici, sempre in parallelo con quelli ufficiali adottati dagli

Nota:

(13) Cfr. F. Staderini - S. Pozzoli, articolo citato.

Tavola 11
Dati integrativi necessari alla redazione del consolidato

DATI INTEGRATIVI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL CONSOLIDATO

Valori percentuali e migliaia di Euro

	<i>Comune</i>	<i>Farmacie</i>	<i>Verde</i>	<i>Totali</i>
<i>Percentuale di controllo</i>	-	80%	60%	-
<i>Patrimonio netto</i>	505.000	100.000	140.000	745.000
<i>Partecipazioni</i>	155.000	-	-	155.000
<i>Quota patrimonio netto del gruppo</i>	505.000	80.000	84.000	669.000
<i>Quota patrimonio netto di terzi</i>	-	20.000	56.000	76.000
<i>Differenza tra valore patrimonio netto posseduto e partecipazioni (Riserva di consolidamento)</i>	9.000	-	-	9.000
<i>Utile d'esercizio</i>	15.000	1.000	4.000	20.000
<i>Utile d'esercizio di pertinenza del gruppo</i>	15.000	800	2.400	18.200
<i>Utile d'esercizio spettante a terzi</i>	-	200	1.600	1.800
<i>Utili infragruppo da eliminare (rimanenze prodotti)</i>	1.000	500	-	1.500
<i>Utile del gruppo</i>	14.000	300	2.400	16.700
<i>Crediti infragruppo</i>	35.000	-	-	35.000
<i>Debiti infragruppo</i>	-	20.000	15.000	35.000
<i>Vendite infragruppo</i>	250.000	50.000	200.000	500.000
<i>Acquisti infragruppo</i>	50.000	200.000	250.000	500.000
<i>Interessi attivi infragruppo</i>	3.500	-	-	3.500
<i>Interessi passivi infragruppo</i>	-	2.000	1.500	3.500

Tavola 12
Bilancio consolidato del gruppo Comune di Belpaese

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI BELPAESE
Migliaia di Euro

<i>Voci</i>		<i>Voci</i>	
CREDITI VERSO SOCI	-	PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	530.700
IMMOBILIZZAZIONI	470.000	Capitale	430.000
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-	Riserva legale	75.000
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	470.000	- Riserva di consolidamento	9.000
Terreni e fabbricati	160.000	Utili (perdita) d'esercizio di gruppo	16.700
Impianti e macchinari	240.000	Patrimonio netto di terzi	76.000
Attrezzature industriali e commerciali	45.000	Utili di terzi	1.800
Altri beni	25.000	Totale patrimonio netto	608.500
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-	FONDI RISCHI E ONERI	25.000
ATTIVO CIRCOLANTE	538.500	Per imposte	10.000
<i>Rimanenze</i>	308.500	Altri	15.000
Prodotti finiti e merci	308.500	FONDO TFR	130.000
<i>Crediti</i>	195.000	DEBITI	245.000
Verso clienti	195.000	Verso banche	90.000
<i>Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni</i>	-	Verso fornitori	155.000
<i>Disponibilità liquide</i>	35.000	RATEI E RISCONTI	-
Depositi bancari e postali	21.000		
Assegni	7.000		
Denaro in cassa	7.000		
RATEI E RISCONTI	-		
TOTALE ATTIVO	1.008.500	TOTALE PASSIVO	1.008.500

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI BELPAESE
Migliaia di Euro

<i>Voci</i>	
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.886.500
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.884.000
Altri ricavi e proventi	2.500
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.851.000
Per materie prime, sussidiarie e di consumo	2.000.000
Per servizi	125.000
Per il personale	665.000
Ammortamenti e svalutazioni	34.500
Variatione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.500
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	35.500
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.000
Altri proventi finanziari	4.000
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	4.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	11.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
Proventi	-
Oneri	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	28.500
Imposte sul reddito d'esercizio	10.000
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	18.500

enti locali, o quantomeno di un piano dei conti con maggiore grado di dettaglio, in modo da permettere l'omogeneità delle poste di bilancio che dovranno essere aggregate;

c) la definizione di criteri di valutazione omogenei da adottare per rivalutare le voci del rendiconto dell'ente (o delle aziende speciali e di tutte quelle entità economiche componenti il gruppo che devono utilizzare criteri di valutazione diversi da quelli civilistici) al fine di rendere omogeneo il contenuto delle poste dei bilanci delle varie entità componenti il gruppo;

d) la definizione di quelle voci di dettaglio che dovranno essere aggiunte agli schemi di bilancio consolidato civilistico, al fine di evidenziare particolari tipologie di poste di bilancio come le imposte e tasse percepite dall'ente, che altrimenti dovrebbero essere semplicemente ricompresi nella voce A1 del conto economico e sommati ai «ricavi» conseguiti sul mercato da parte delle altre aziende del gruppo.

L'emanando principio contabile sul bilancio consolidato da parte dell'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, sicuramente si farà carico di tali problematiche oltre che di altri aspetti che per ragioni di spazio non sono stati affrontati in questa sede.

È, comunque, parere di chi scrive che, nonostante le problematiche precedentemente evidenziate, non sembra si pongano particolari difficoltà nella realizzazione di uno strumento che permetta l'integrazione dei dati e delle informazioni tra gli enti locali e le loro aziende controllate quale è il bilancio consolidato pubblico.


Il risultato finale di tale processo che si affaccia all'orizzonte, sarà l'attivazione di un vero sistema di programmazione-gestione e controllo non individuale da parte dell'ente ma sottostante ad una visione d'insieme della strategia che lo stesso, di fatto, adotta (o dovrebbe adottare) insieme alle proprie partecipate per la erogazione (di qualità) dei servizi pubblici locali, con un evidente rafforzamento del potere di indirizzo e controllo sui gestori di questi ultimi.

Se, infine, tale documento «consolidato» sarà sufficientemente corredato da informazioni - non solo tecniche - ma anche di tipo «sociale», esso assolverà all'ulteriore funzione di documento sociale e di vera *accountability* nei confronti della collettività amministrata.

Agli enti pubblici la volontà di cogliere questa sfida, investendo adeguatamente nelle risorse umane interne, in nome del progresso civile e della trasparenza.

Tavola 13

La visione di gruppo attraverso programmazione, controllo allargato, comunicazione interna ed esterna (sociale)



BIBLIOGRAFIA

- M. Atelli - C. D'Aries, «La Public Governance dei Servizi Pubblici Locali - La Gestione e il Controllo delle Partecipate», in *Il Sole 24 Ore*, 2006.
- F. Staderini - S. Pozzoli, «Esternalizzazioni e Bilancio Consolidato negli enti locali», in *Azienditalia*, n. 7/2008.
- G. Grossi., *Il Bilancio Consolidato negli Enti Locali*, Cedam, 2004.
- Ifac C., *Principi Contabili internazionali per il settore pubblico*, Egea, 2003.
- C. D'Aries, «Direzione e di Coordinamento di Società - Riflessi su controllante e Controllate», in *Azienditalia*, n. 10/2005.
- C. D'Aries, «Le indicazioni del CNDC sulle regole per i «Gruppi» a partecipazione pubblica», in *Diritto e Pratica Amministrativa - Il Sole 24 Ore*, n. 3/2007.
- C. D'Aries, «Strumenti per il controllo delle partecipate», in *Azienditalia i Corsi, Lezione* n. 2/2006.